



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **Delibera n. 10 del 12/02/2013**

DECRETO RETTORALE **Emanato con D. R. n. 711 del 27/03/2013 –
Prot. n. 23302 del 27/03/2013**

ALBO UFFICIALE DI ATENEO **Publicato mediante affissione all'Albo
Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al
n. 254 del 29/03/2013 – Prot. n. 24091**

ENTRATA IN VIGORE **In vigore dal 30/03/2013**

NOTE **Attuazione art. 25 del nuovo Statuto di
Ateneo**

STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO **COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)**

AREA DI INTERESSE

**[Regolamenti elezioni e funzionamento Organi
collegiali](#)**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Università degli Studi di Palermo		Archivio Generale
		ALBO UFFICIALE
Albo n. <u>254</u>	n. prot. <u>24091</u>	
il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo		
dal <u>29/03/2013</u> al <u>13/04/2013</u>		
Il Responsabile 		



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO COMITATO UNICO DI GARANZIA

Titolo	Classe	Fascicolo
N. <u>23302</u>	del	<u>27/3/2013</u>
UOR	CC	RPA

Decreto Rettorale n. 711/2013

IL RETTORE

VISTO l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato dall'articolo 21 comma 1, lettera c) della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art.6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare gli artt.13, 15, 36, 37, 38, 43, 46 e 48, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo – donna in materia di occupazione e di impiego;

VISTI gli artt. 1, 3, 8, 13 e 14 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli artt. 14 e 51 del CCNL 16 ottobre 2008 del comparto università;

VISTA la Direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità del 4 marzo 2011 recante linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per la pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

VISTO l'art. 25 del vigente Statuto di Ateneo recante disposizioni in materia di Comitato Unico di Garanzia;

VISTO il decreto rettorale n.1605/2012 prot. n. 31390 del 20/4/2012, di costituzione del Comitato Unico di Garanzia;

Vista la delibera n.10 del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia;

DECRETA
l'emanazione del

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO N. 711/2013

Del 31/12/2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Palermo di seguito denominato "CUG" ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001 (come novellato nell'art. 21 della legge 183/2010).

Art. 2 – Composizione e durata

Il CUG è un organismo paritetico formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del d.lgs.

165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I rappresentanti dell'amministrazione sono scelti dal Rettore tra le componenti dell'Ateneo.

Le/i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Il CUG può ammettere alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti ritenuti "esperti" per le materie in discussione.

Per le designazioni, sia da parte delle OO.SS., sia da parte dell'amministrazione si farà riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. La/il Presidente è scelto/a e designato dall'amministrazione tra i componenti del CUG.

Le/i componenti del CUG rimangono in carica tre anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 3 –Attribuzioni

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'art.57 comma 1 del d.lgs. 165/2001 (così come introdotto dall'art. 21 della L.183/2010), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni demandavano in precedenza ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Tali competenze sono, a titolo semplificativo, indicate nella direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro per le Pari Opportunità, concernente le linee guida sulle modalità di funzionamento del medesimo. Esercita, altresì, i compiti previsti dallo Statuto.

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per le figure dirigenziali.

Art. 4 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del CUG e ne coordina l'attività

2. Il Presidente :

- convoca le sedute del CUG;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- cura la relazione, di cui al successivo art. 8 punto 4;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- nomina il vice presidente, che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
- assegna annualmente a un componente le funzioni di Segretario;
- propone al Rettore, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico dei componenti nei casi di assenze non giustificate, effettuate per tre volte consecutive.

Art. 5 – I componenti

1. I componenti del CUG:

- partecipano alle riunioni e comunicano alla segreteria, entro tre giorni dal ricevimento della convocazione, l'avvenuta ricezione e/o eventuali impedimenti alla partecipazione. Il componente titolare ha la facoltà di far partecipare alle riunioni, previo tempestivo preavviso al segretario, il componente supplente nei casi di assenza o impedimento;
- partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, cui vogliono far parte;
- segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g.

2. Nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

3. L'Amministrazione tiene conto dell'attività svolta dai/dalle componenti all'interno del CUG (per esempio, ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro).

Art. 6 – Il Segretario

1. Il Segretario del CUG cura il supporto necessario al suo funzionamento.

2. Il Segretario:

- cura l'invio, tramite la posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
- tiene l'archivio del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, etc.);
- redige il verbale di ogni seduta.

3. In caso di assenza del Segretario il verbale viene redatto, a rotazione, dai presenti.

Art. 7 – Funzionamento

1. Il CUG si riunisce ogni volta che il Presidente, o almeno un terzo dei componenti, lo ritengano opportuno e, comunque, almeno ogni tre mesi.

In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG può essere convocata su iniziativa del Presidente con preavviso di 48 ore.

Le convocazioni sono effettuate tramite posta elettronica.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

3. Il CUG in riunione:

- approva il verbale;
- approva il programma di lavoro.

4. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Previa approvazione di due terzi dei componenti, il presente Regolamento può essere modificato.

Art. 8 – Rapporti con l'Amministrazione

1. Per assolvere i propri fini istituzionali il Comitato Unico di Garanzia instaura con l'Amministrazione una fattiva collaborazione, assicurando l'informazione costante circa le iniziative poste in essere.

2. L'Amministrazione fornirà al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

3. L'amministrazione consulta il Cug per la formulazione di pareri nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part- time, progetti di riorganizzazione, piani di formazione del personale,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale , contrattazione integrativa etc.). Il Cug fa pervenire entro 15 giorni dal ricevimento degli atti il prescritto parere.

4. Redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni fornite dall'Amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e della relazione redatta dalla medesima ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. Detta relazione viene trasmessa agli organi di vertice dell'Istituto.

Art. 9 – Rapporti con altri organismi

Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato, si raccorda, qualora necessario, con gli organismi interni (in particolare con il Nucleo di Valutazione) ed esterni indicati dalla succitata direttiva del 4 marzo 2011.

Art. 10 – Informazione

L'Amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornato dallo stesso.

Art. 11 – Strumenti e risorse

L'Amministrazione, come previsto dalla citata direttiva del 4 marzo 2011, garantisce al CUG per l'esercizio delle sue funzioni:

- una sede, dove poter svolgere le proprie attività organizzative e conservare il materiale informativo e la documentazione delle attività svolte;
- la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le attività del CUG.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo.

Il Rettore
(Prof. Roberto Lagalla)